

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
II Reparto

OGGETTO: Incompatibilità tra attribuzione di posizioni organizzative e cariche sindacali.

A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	<u>ROMA</u>
	BILANDIFE	<u>SEDE</u>
	ISPEDIFE	<u>SEDE</u>
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
	CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	<u>ROMA</u>

A seguito di diversi quesiti pervenuti a questa D.G., in particolare da parte di alcune organizzazioni sindacali, in merito all'incompatibilità tra la carica di dirigente sindacale e titolare di taluni incarichi presso gli Enti dell'Amministrazione Difesa, al fine di assicurare un'omogenea applicazione delle disposizioni in materia e di evitare difformità interpretative e quindi disparità di trattamento tra il personale interessato presso gli Enti suddetti, si rappresenta quanto segue:

- L'art. 53, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 afferma che "*non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni*".
- Secondo quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tale vincolo di incompatibilità "*si applica a tutte le ipotesi in cui sia conferito, con atto formale, un incarico deputato alla gestione del personale*", ivi comprese "*le strutture prive di rilevanza esterna*" riguardando anche "*l'attribuzione di posizioni organizzative e di competenza mediante delega*". In particolare, si chiarisce che per "*strutture deputate alla gestione del personale*" si intendono i "*solì uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione*". Pertanto la prescrizione riguarda dipendenti pubblici preposti alle strutture del personale, sia di livello generale che non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali. Tale regime di impedimento deve ritenersi esteso a qualunque livello dell'organizzazione sindacale, nazionale locale o aziendale, ivi compresa, quindi, la carica di componente della RSU..

Per quanto sopra, tutti i dipendenti dell'A.D. che siano titolari di posizione organizzativa nell'ambito di strutture deputate alla gestione del personale (come sopra definite) e al contempo risultino essere dirigenti sindacali (ex art. 3 del CCNQ del 4.12.2017) dovranno, necessariamente, fin da subito optare per uno solo degli incarichi e sottoscrivere idonea dichiarazione a tal fine.

La dichiarazione, munita di data, dovrà pervenire all'Ufficio del Direttore Generale tramite casella di posta elettronica persociv@persociv.difesa.it entro il 2 luglio p.v..

Si invita a voler dare massima diffusione della presente verso gli Enti dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Anita CORRADO)